



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 51 del 21 gennaio 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Richiesta di Proroga</i></p> <p style="text-align: center;">Istanza di proroga di validità del decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto parco eolico autorizzato con DDG n. 9361 del 16.06.2010, prorogato di 5 anni con D.D. della Regione Calabria n.13240 del 29.11.2017. Richiesta di ulteriore proroga di tre anni del provvedimento di compatibilità ambientale.</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 5507</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Borgia wind S.r.l.</p>

Il Referente del GI

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

PREMESSO che:

- la **società Anemos S.r.l.** presentò alla Regione Calabria il progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da 36 aerogeneratori e con potenza complessiva di 90 MW, denominato «Borgia 1», nelle località «Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello» nel Comune di Borgia (CZ), relativamente al quale, con DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 14753 del 03/10/2007, fu esclusa la procedura di VIA;
- successivamente, in data 02/04/2008, con D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3473, il suddetto decreto n. 14753 del 03/10/2007 fu integrato, imponendo le seguenti modifiche al progetto: «...*la centrale di consegna dell’energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h) del paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere ubicati fuori dall’area di interesse archeologico, per come evincesi dal parere del nucleo VIA del 17/03/08*»;
- con nota del 10/11/2008 prot. n. 10663/Dip, la **Società Anemos S.r.l.** comunicò di aver costituito in data 25/01/2008 la **Società Borgia Wind S.r.l.**, subentrata alla Anemos S.r.l. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico;
- la Società **Borgia Wind S.r.l.** presentò una nuova versione del progetto, denominato **Realizzazione di un parco eolico denominato «Borgia1» – Variante in corso d’opera nel Comune di Borgia**, relativo alla realizzazione di n. 25 aerogeneratori della potenza di 2,5 MW, per una potenza totale di 62,5 MW, ubicati in quattro diverse sotto aree, nelle località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi e Pignatello, poste rispettivamente ai quattro vertici del centro abitato di Borgia (Figura 1);




Figura 1

- tale progetto, con **D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. 9361 del 17/06/2010**, sulla base delle risultanze di uno Studio di Impatto Ambientale, fu **escluso dalla procedura di VIA**;
- successivamente, il **Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria** provide all'emanazione del **Decreto di Autorizzazione Unica D.D. n. 8254 del 08/06/2012**;
- con **D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017**, in ragione della mancata approvazione del piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico da parte della Regione Calabria – Dip. Agricoltura e facendo seguito alla richiesta del proponente avanzata nel mese di aprile 2015, fu concessa la **proroga di 5 anni alla scadenza fissata dal D.D.G. n. 9361 del 16/06/2010**;
- all'emanazione del D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017 fece seguito un nuovo Decreto di Autorizzazione Unica, **D.D. n. 5443 del 30/05/2018** "Presa atto D.D.G. n. 13240/2017 dipartimento ambiente –proroga fine lavori A.U. (D.D.G. n. 8254 dell'8.6.2012) Parco Eolico "Borgia 1" – Società Borgia Wind S.R.L.", nel quale fu fissato il nuovo termine per il completamento dei lavori alla data del 16/06/2020;
- allo stato attuale, **risultano ancora pendenti gli adempimenti previsti dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico**, per quanto attinente al Comune di Borgia (CZ), poiché non risulta ancora approvata la determinazione conclusiva da parte del Dipartimento Agricoltura, **per cui il proponente, con nota prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita con prot. n. MATTM/31612 del 05.05.2020, ha richiesto un'ulteriore proroga di 3 anni**, per la conclusione dei lavori oltre i termini già previsti dal D.D. n. 5443 del 30/05/2018;
- **contestualmente** a tale ultima richiesta di proroga, **il proponente ha anche richiesto la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 del progetto di variante non sostanziale del parco eolico in esame, proponendo una soluzione che**, a parità di potenza totale, **prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14**, senza variarne l'altezza e allocati secondo la disposizione evincibile dalla Figura 2 (nella quale in rosso sono evidenziati gli aerogeneratori che sono stati soppressi) nonché, in maniera ancora più evidente, nella Figura 3 (nella quale, con colori diversi sono indicati gli aerogeneratori che non hanno subito spostamenti rispetto alle posizioni della soluzione autorizzata, quelli soppressi e quelli è semplicemente prevista una diversa allocazione);
- la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14 **è stata valutata positivamente dal MATTM**, come risulta dal contenuto della nota prot. n. MATTM/67565 del 01.09.2020;

ID_VIP 5507 - Istanza di proroga di validità del decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto parco eolico autorizzato con DDG n. 9361 del 16.06.2010, prorogato di 5 anni con D.D. della Regione Calabria n.13240 del 16.06.2017. Richiesta di ulteriore proroga di tre anni del provvedimento di compatibilità ambientale

- per quanto riguarda invece la richiesta di proroga di 3 anni, il MATTM ha riscontrato che la stessa risultava priva delle allegazioni e specificazioni necessarie al fine di procedere all'istruttoria della pratica, per cui con nota prot. MATTM/68556 del 04.09.2020 ha richiesto l'integrazione dell'istanza di proroga;




Figura 2




Figura 3

PREMESSO altresì che:

- la realizzazione dell'intervento, ad oggi, non è **stata ancora avviata**, essendo state, comunque, completate tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori quali, a titolo indicativo, i rilievi topografici, le indagini geologiche e geotecniche, le indagini di verifica archeologica preventiva, l'acquisizione bonaria dei diritti sulle aree nelle quali verranno installati gli aerogeneratori.
- dal momento che l'opera in esame ricade al punto 2 dell'elenco di cui all'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", **la competenza della proroga è passata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, quali autorità competenti in materia;
- la Società Borgia Wind ha dato riscontro alla nota prot. MATTM/68556 del 04.09.2020, provvedendo alla consegna, in data 09.10.2020 (prot. 12/2020/U-E&C/FZ e acquisita dal MATTM il 16/10/2020 con Prot. MATTM/82859), della documentazione integrativa alla richiesta di proroga di 3 anni, costituita da:
 1. lo Studio di Impatto Ambientale e gli elaborati allo stesso allegati costituenti l'istanza valutata e autorizzata dalla Regione Calabria con D.D. 8254 del 08/06/2012;
 2. le Relazioni delle condizioni ambientali riferite all'attualità, costituite da:
 - a. Relazione Ambientale;
 - b. Allegato 1: Rapporto preliminare ambientale;
 - c. Allegato 2: Sintesi non tecnica;
 3. Atti autorizzativi di riferimento;
 4. Dichiarazione sostitutiva valore impianto alla data di presentazione dell'istanza iniziale;
- **tale documentazione è stata altresì consegnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo**, il quale, con nota del 23/12/2020, Prot. 0037554-P (acquisita anche dalla CTVA, al Prot. 0004401 del 23/12/2020), **ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona**, competenti per territorio, **di valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 3 anni** alla Società Borgia Wind;

PRESO ATTO che

- a mezzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, **non è ancora pervenuto il parere** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal proponente si evince che:

- le aree ove è prevista la realizzazione dell'impianto si presentano pressoché pianeggianti o sub pianeggianti, dotate di sistemazioni idraulico agrarie efficienti e sono attualmente utilizzate a scopo agricolo, con la presenza nella zona nord di prati pascolo alternati a superfici boscate, nella zona sud ovest di colture di seminativi e nella zona sud est di prati pascolo alternati da uliveti;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'area di intervento è classificata come area di colture arboree e tradizionali senza particolari vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- il Piano Strutturale Associato del Comune di Borgia, benché non approvato nella sua forma definitiva dal consiglio comunale, identifica l'area d'intervento come zona agricola; nello strumento di piano, inoltre, l'area in esame non risulta interessata dalla presenza di altri vincoli, anche derivati da strumenti di livello superiore, né di tipo idrogeologico né di tipo ambientale;

- il Permesso di Costruire da parte del Comune potrà essere rilasciato senza ricorrere ad alcuna variante allo strumento urbanistico, ai sensi del D.L. 387 del 29/12/2003 art. 12 comma 7, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica mediante tecnologia rinnovabile “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”;
- in conformità alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 3 del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) della Regione Calabria l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico è:
 - o caratterizzata da una scarsità di insediamenti o nuclei abitativi, che consente di valutare come minimo il livello di disturbo arrecato alle abitazioni ed alle attività antropiche;
 - o presenta una buona accessibilità, con una viabilità esistente tale da scongiurare la realizzazione di nuove piste o strade e che consente di raggiungere agevolmente il sito di progetto dalle direttrici stradali primarie;
 - o consente con facilità di collegare l’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica, essendo stata, peraltro, la soluzione di connessione già approvata da Terna;
- in ossequio alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 4 del QTRP della Regione Calabria l’area destinata alla realizzazione dell’impianto eolico, pur ricadendo in una zona agricola, non occuperà oltre un decimo dell’area impiegata per le coltivazioni;
- conformemente alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 4b del QTRP della Regione Calabria l’area in esame non ricade:
 - o tra i siti Unesco;
 - o tra quelle caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di inedificabilità assoluta come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (P.A.I.) ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
 - o tra quelle interessate dalle disposizioni della Legge 365/2000 (decreto Soverato);
 - o tra le Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, nella Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;
 - o tra le Zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti;
 - o nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.
 - o tra le Aree della Rete Ecologica, riportate nell’Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), vale a dire:
 - Aree centrali (core areas e key areas);
 - Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone);
 - Fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways);
 - Aree di restauro ambientale (restoration areas);
 - Aree di ristoro (stepping stones);
 - o tra le Aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409 (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno essere richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:

- Siti di Interesse Comunitario (SIC),
 - Siti di Importanza Nazionale (SIN),
 - Siti di Importanza Regionale (SIR);
- tra le Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;
 - tra le Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;
 - tra le Important Bird Areas (I.B.A.), non essendo peraltro interessata da flussi migratori di uccelli e non essendo stata censita dalla LIPU come interessante dal punto di vista dell'avifauna;
 - tra le Aree Marine Protette;
 - tra le Aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;
 - tra le Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
 - tra le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale);
 - tra le Aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
 - in aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 - in aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
 - in Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quali torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;
 - in zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- sempre relativamente alle disposizioni dell'art. 15 A, comma 4b del QTRP della Regione Calabria, per il progetto in esame sono stati comunque acquisiti il nulla osta paesaggistico ed il parere delle competenti soprintendenze in merito ai seguenti aspetti:
- immobili ed elementi che rientrano nella categoria di ulteriori immobili ed aree (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli intorni previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - Aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004 nonché immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Dlgs 42/04;
 - Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

- per i punti di osservazione e o punti belvedere e con visuali del QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito;
- “aree “agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 “Visione Strategica”;
- pur ricadendo l'area entro i 500 m dai confini comunali, il QTRP non pone limiti all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- pur rientrando, quella in esame, tra le Aree comprese nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., si è in attesa, come detto, del parere delle soprintendenze competenti;
- in relazione alle disposizioni dell'art. 25 del QTRP della Regione Calabria, il progetto in esame non prevede interferenze con:
 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica;
 - zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.
 - zone archeologiche (per come riportate dal “TOMO 1° Quadro Conoscitivo” e definito dalle presenti Disposizioni Normative);
 - aree costiere per le quali vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle “prescrizioni” del comma 1 dell'articolo 11;
- sempre in relazione alle disposizioni dell'art. 25 del QTRP della Regione Calabria, è stato già ottenuto il nulla osta paesaggistico ed il parere della competente soprintendenza previsto per territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- tutti gli enti e/o le autorità intervenute nell'ambito endoprocedimentale autorizzativo hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO quindi che:

- in relazione alle disposizioni del QTRP della Regione Calabria, seppure l'unico Criterio che non viene del tutto rispettato riguarda il mancato rispetto delle distanze di 500 m dai confini comunali di cui al punto 24 dell'articolo 15, va tuttavia evidenziato come lo stesso QTRP non individua direttamente le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, demandando piuttosto tale specificazione ai successivi Piani di Settore, che nel caso specifico non sono stati ancora promulgati;
- alla luce di tale situazione, può ritenersi che il semplice riferimento al QTRP non abbia efficacia immediatamente lesiva nei confronti del proponente un nuovo impianto, come peraltro è indicato:
 - sia dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale II sez 01579/2017 REG.PROV.COLL.N. 01021/2017 REG.RIC;
 - che nella nota della Regione Calabria – Dipartimento 11 del 26 maggio 2017, prot. n. 176791, nella quale la Regione stessa, interpellata da un Comune nell'ambito dell'ordinaria attività consultiva, ha rilevato, in particolare, che “La lettura letterale e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, porta a concludere che le aree di cui all'art. 15, comma 4,

lett. b), fatti salvi i provvedimenti normativi concorrenti, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione degli impianti di energia elettrica con l'approvazione dei succitati Piani di settore. Resta inteso, tuttavia, che, nelle more di tale approvazione, le suddette aree potenzialmente non idonee, così come individuate dal QTRP dovranno essere opportunamente considerate dalle autorità competenti e procedenti in materia ambientale nell'ambito del processo valutativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti di competenza".

CONSIDERATO altresì che:

- la società Società **Borgia Wind S.r.l.**, contestualmente alla richiesta di proroga presentata a marzo 2020, ha proposto, come già detto, una nuova versione del progetto, che prevede la riduzione da 25 a 14 del numero di aerogeneratori;
- nella documentazione allegata a tale nuova versione è dimostrato che:
 - o la visibilità dell'impianto è relativamente bassa e le caratteristiche orografiche della zona non permettono all'osservatore di abbracciare con lo sguardo l'intero parco, per cui saranno visibili, da vari punti di vista, solo alcune torri per volta, la cui vista, peraltro, è ulteriormente limitata dai boschi presenti nell'area;
 - o la realizzazione delle opere non determinerà un cambiamento nella distribuzione della vegetazione, dei colori, delle abitudini e nella morfologia ma un inserimento di elementi esterni all'ambiente naturale preesistente;
 - o la maggior parte della viabilità è attualmente già presente, e va solo adeguata;
 - o le emissioni sonore nei punti di controllo sono inferiori ai 50 db e al di fuori del perimetro del Parco Eolico sono rispettati i limiti sonori fissati dalla normativa vigente;
 - o la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14 comporta:
 - la riduzione dell'effetto selva, con conseguente miglioramento da un punto di vista paesaggistico;
 - la riduzione di circa 10000 m³ di cemento armato;
 - la riduzione di 11500 m circa di cavidotto, con conseguente riduzione di scavi e movimenti terra necessari per la relativa posa;
 - la riduzione di 8500 m di strade da adeguare per il passaggio dei mezzi, con conseguente riduzione di scavi e movimenti terra necessari per la relativa realizzazione.
- essendo scaduti i termini entro i quali l'opera avrebbe dovuto essere realizzata, la società proponente, con nota **prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita dal MATTM con prot. n. MATTM/31612 del 05.05.2020**, ha presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., motivata richiesta di proroga del termine di validità del parere di compatibilità ambientale di cui al **D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. 9361 del 17/06/2010** come prorogato dal **D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017**, per un periodo pari a 3 anni a far data dal 16 giugno 2020;

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

sulla base di quanto rilevabile dalla documentazione disponibile, si ritiene ammissibile la richiesta di proroga di tre anni a far data dal 16.06.2020, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni nonché le ulteriori condizioni ambientali di seguito riportate:

Condizione ambientale n.1	
Macrofase	ANTE-OPERAM
Fase	Fase precedente la ripresa dei lavori
Ambito di applicazione	Autorizzazioni
Oggetto della condizione ambientale	Acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona, competenti per territorio, in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 3 anni alla Società Borgia Wind.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di avvio del cantiere
Ente vigilante	MIBACT
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.2	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere osservate in fase di cantiere tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.3	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere

Condizione ambientale n.3	
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione dell'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate, incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) escludere l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.4	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Geologico/idrogeologico
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere effettuati tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l'assetto idrogeologico superficiale e di falda
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.5	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo/rifiuti
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere osservate le disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal DPR 120/2017 inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo e le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.6	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere

Condizione ambientale n.6	
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere utilizzate per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica, con impiego di specie vegetali tipiche degli habitat in cui le stesse si inseriscono.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.7	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere comunicato nel corso dei lavori, con frequenza annuale, con documentazione sottoscritta da tecnico abilitato, le attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale, evidenziando nella stessa documentazione (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.8	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere ripristinato, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla eventuale viabilità di cantiere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.9	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere prevista, in fase di dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere connesse al Parco eolico.

Condizione ambientale n.9	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.10	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione ambientale	Prima della fine dei lavori e dell'inizio dell'esercizio dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale corredato da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale di riferimento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.11	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione ambientale	Nel Piano di Monitoraggio dovrà essere calcolato il consumo di suolo dell'impianto nella sua interezza e dovranno essere riportate proposte e progetto di misure compensative atte a bilanciarne l'impatto, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, su superfici significative dal punto di vista ecologico e/o agrario. Si dovrà altresì prevedere il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della <i>Restoration Ecology</i>) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli